

Regolamento per l'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari del Comune di Riomaggiore

Art. 1

L'installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico del territorio e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Art. 2

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Art. 3

Tutti gli immobili composti da più unità abitative omogenee, che installano antenne per la ricezione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, si avvalgono prescrittivamente di impianti centralizzati siano essi convenzionali o comprendenti antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.

Art 4

L'antenna parabolica qualora installata sulla copertura dell'edificio, andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque a quota inferiore rispetto al colmo del tetto. Fatta eccezione per puntamenti satellitari particolari, sulla copertura degli edifici è consentita l'installazione di una sola parabola per ricezioni satellitari. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche:

- all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli,
- sulla proiezione frontale di abbaini e velux e nel raggio circostante ad essi pari all'altezza dell'antenna.

Art.5

Qualunque sia la loro collocazione, le parabole dovranno avere dimensioni le più ridotte reperibili in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella del manto della copertura (o della parete, quando su murature emergenti dalla copertura) ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi in grado di evidenziarne la presenza.

I convertitori ed i relativi supporti possono mantenere la zincatura esterna, e se colorati, devono avere una tonalità uguale o simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare.

I cavi di collegamento non devono essere visibili all'esterno dell'edificio. Se fissati alle pareti esterne dell'edificio, devono essere mimetizzati seguendo grondaie e cornicioni o mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell'edificio.

Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica o derogare alla disciplina ivi prevista dovranno valutarsi con l'Ufficio Tecnico mediante presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 7; all'uopo può essere interpellata la commissione edilizia.

Art. 6

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari avviene in assolvimento alla legislazione vigente.

Art. 7

Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali, e degli installatori.

Nel caso vengano installate antenne paraboliche con modalità non conformi alle disposizioni del presente regolamento, verrà applicata nei confronti del proprietario una sanzione amministrativa di tremila euro e verrà intimato l'adeguamento procedendo, in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse a spese del responsabile dell'abuso, fatto salvo l'adozione dei provvedimenti di carattere penale previsti dalla legislazione vigente.

Tali sanzioni pecuniarie sono a carico, in ugual misura, dei soggetti di cui al 1° comma del presente articolo. La sanzione pecuniaria e la procedura di rimozione sono reiterabili. Qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Trascorso inutilmente il periodo di 60 giorni, il Comune provvederà direttamente alla rimozione, addebitando le relative spese ai diretti responsabili (proprietari singoli o amministratori di condominio).

Art. 8

Ad esecutività della delibera tutte le antenne paraboliche esistenti nel territorio del Comune di Riomaggiore, dovranno essere in regola con le disposizioni del presente regolamento ed in caso di inosservanza del presente articolo saranno applicate le previsioni dei precedenti articoli e le sanzioni di cui all'art. 7 fatto salvo l'adozione dei provvedimenti di carattere penale previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti.

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni ambientali e dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi.

Art. 10

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal giorno in cui ne diviene esecutiva la delibera di approvazione.